

Codice DB1413

D.D. 29 agosto 2014, n. 2403

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 49/14 relativa a lavori di manutenzione idraulica sul rio Vigino e sul rio Valleggia in Comune di Calasca Castiglione (VB) e sul rio Oraccio in Comune Piedimulera (VB). Richiedente: Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola.

In data 04/06/2014 ns. prot. n. 29395/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto relativo ai "lavori di manutenzione idraulica sui rii vari siti nei Comuni di Calasca Castiglione e Piedimulera (VB)".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Franco Falciola, successivamente integrati con nota ns. prot. n. 40928/DB14.13 del 06/08/2014, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi per i quali è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904:

- interventi 1 e 2: pulizia e manutenzione fondo alveo su due tratti distinti del rio Vigino in loc. Vigino del Comune di Calasca Castiglione (VB);
- intervento 3: realizzazione di un tratto di muro spondale con riprofilatura del versante in sponda destra del rio Valleggia in Comune di Calasca Castiglione (VB);
- intervento 4: pulizia del fondo alveo e realizzazione di una soglia di fondo sul rio Oraccio in Comune di Piedimulera (VB);

mentre per quanto riguarda l'intervento 5 su canalizzazione esistente, non risulta necessaria l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, in quanto trattasi di corso d'acqua non demaniale.

Con Deliberazione della Giunta del Comune di Calasca Castiglione n. 7 del 28/02/2014 e Deliberazione della Giunta del Comune di Piedimulera n. 11 del 11/03/2014 le Amministrazioni comunali interessate hanno preso atto e condiviso il progetto in oggetto, per quanto di rispettiva competenza.

Considerato che i corsi d'acqua in argomento risultano privi di ambiente acquatico idoneo alla fauna ittica, si ritiene non necessaria l'espressione ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008 da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere e degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione, né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere ed interventi in oggetto, descritte dettagliatamente in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza del 04/06/2014 ns. prot. n. 29395/DB14.13 e successive integrazioni ns. prot. n. 40928/DB14.13 del 06/08/2014, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere trasportato a discarica autorizzata, così come previsto nel progetto, e gestito secondo le disposizioni normative vigenti in materia di terre e rocce da scavo, mentre l'eventuale materiale di scavo in eccesso dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di che trattasi;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole